

Regolamento *Spin off*

Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2025
D.R. n. 170 del 23 ottobre 2025

Indice

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Delegato al trasferimento tecnologico
- Art. 4 – Proponenti e altri soci dello *Spin off*
- Art. 5 – Procedura di costituzione dello *Spin off* o di riconoscimento della corrispondente qualifica a società preesistenti
- Art. 6 – Obblighi informativi
- Art. 7 – nomine e incompatibilità riguardanti i partecipanti allo *Spin off*
- Art. 8 – Personale docente a tempo pieno
- Art. 9 – Personale docente a tempo definito
- Art. 10 – Contrattisti, assegnisti di ricerca e dottorandi
- Art. 11 – Convenzioni tra Università e *Spin off*
- Art. 12 – Concorrenza e conflitto di interessi riguardante lo *Spin off*
- Art. 13 – Servizi agli *Spin off*
- Art. 14 – Condizioni di mantenimento del rapporto tra Università e *Spin off*
- Art. 15 – Uso dei segni distintivi dell’Ateneo
- Art. 16 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale
- Art. 17 – Norma finale

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università Carlo Cattaneo-LIUC, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 e dal proprio Statuto, e visto l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e il conseguente sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Il presente regolamento recepisce inoltre quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell'occupazione giovanile, l'Università promuove e agevola le iniziative volte alla costituzione di società di capitali finalizzate alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.
3. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di *Spin off*, nonché la partecipazione agli stessi del personale universitario e dell'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definisce *Spin off* dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC (di seguito semplicemente "*Spin off*") la società di capitali costituita su iniziativa dell'Università o del personale universitario nel rispetto della vigente normativa di legge, nella prospettiva di impiegare il *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
2. Gli *Spin off* che possono essere costituiti ai sensi del presente regolamento sono di norma "*Spin-off semplice*", in cui l'Università non detiene una partecipazione nel capitale sociale della società.
3. Eccezionalmente potrà essere costituito uno "*Spin-off partecipato*", in cui l'Università detenga una partecipazione nel capitale sociale della società. In tal caso la delibera istitutiva potrà dettare regole aggiuntive relative alla gestione della partecipazione e alle cautele da adottare per non dover partecipare a eventuali perdite.
4. Il mero cofinanziamento di un titolo brevettuale da parte dell'Università non costituisce di per sé elemento sufficiente a configurare una partecipazione dell'Università allo *Spin off*.

Art. 3 – Delegato al trasferimento tecnologico

1. Il Rettore dell'Università nomina un delegato al trasferimento tecnologico (di seguito "Delegato TT") cui sono attribuiti i seguenti compiti di gestione e verifica:
 - a) coordinamento delle attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di *Spin off*;
 - b) verifica della rispondenza delle proposte di *Spin off* alle disposizioni di legge, al presente regolamento e agli altri regolamenti di Ateneo, nonché al codice etico dell'Università, con

l’ausilio del Delegato rettorale alla Governance o di altro personale dell’Università capace di prestare conferente consulenza legale;

- c) espressione di un parere in merito all’adeguatezza della proposta di costituzione di uno *Spin off* e dell’annessa documentazione;
- d) verifica, in relazione ai soggetti proponenti degli *Spin off*, di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, in specie di incompatibilità e di conflitto di interessi, con l’ausilio del Delegato rettorale alla Governance o di altro personale dell’Università capace di prestare conferente consulenza legale;
- e) monitoraggio delle attività e dei risultati degli *Spin off*, con presentazione annuale al Consiglio di Dipartimento di una relazione sugli esiti del monitoraggio;
- f) svolgimento di ogni altro compito inerente agli *Spin off* non attribuito ad organi dell’Università da norme legislative, statutarie o regolamentari.

Art. 4 – Proponenti e altri soci dello *Spin off*

1. Lo *Spin off* è costituito su iniziativa di uno o più soggetti (di seguito “proponente/i”) dell’Università, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) professori universitari;
- b) ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- c) contrattisti di ricerca.

2. I proponenti devono sottoscrivere una quota del capitale sociale dello *Spin off*. Ciascun proponente non può cedere la propria partecipazione azionaria o la propria quota per un periodo minimo di due anni dalla costituzione dello *Spin off*.

3. Oltre ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere soci degli *Spin off*:

- a) l’Università, nei casi eccezionali di cui all’art. 2, comma 3;
- b) altri docenti dell’Università, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento;
- c) i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture dell’Università, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento;
- d) gli studenti dei corsi di studio dell’Università, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca dell’Università, anche nei tre anni successivi alla conclusione, rispettivamente del corso di studi, dell’assegno e del dottorato di ricerca;
- e) i laureati e i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da parte dell’Università da non più di tre anni;
- f) fondi di venture capital e, più ampiamente, persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, interessati a finanziare l’iniziativa, compatibilmente con le previsioni dello statuto del costituendo *Spin off*.

Art. 5 – Procedura di costituzione dello *Spin off* o di riconoscimento della corrispondente qualifica a società preesistenti

1. La proposta di costituzione di *Spin off*, o di riconoscimento della corrispondente qualifica in capo a società già costituite da non più di 24 mesi, sottoscritta dal personale di cui all’art. 4, comma 1, e

corredato da un progetto imprenditoriale e da uno schema di convenzione con l’Università e gli altri soggetti interessati di cui alla lett. f) dell’art. 4, è preventivamente presentata per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento. Tale organo può approvare un modello standard di proposta da utilizzare a tale scopo.

2. Il progetto imprenditoriale di cui al comma 1 deve contenere:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche ed il mercato di riferimento;
- d) il modello di *business*;
- e) la specificazione del carattere innovativo;
- f) l’indicazione delle qualità tecnologiche e di impatto sociale;
- g) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *Spin off*;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, compatibili con la disciplina in materia prevista dall’Università;
- i) l’atto costitutivo, lo statuto e gli ulteriori eventuali contratti, redatti sotto forma di proposta in caso di *Spin off* ancora da costituire;
- j) l’indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale;
- k) un possibile elenco dei componenti degli organi sociali.

3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base dell’istruttoria svolta dal Delegato TT ai sensi dell’art. 3, lett. b/c/d, delibera in merito a:

- a) la validità del progetto imprenditoriale;
- b) il collegamento delle attività dello *Spin off* ai filoni di ricerca coltivati dall’Ateneo;
- c) l’interesse dell’Università a sostenere lo *Spin off*;
- d) l’assenso a che i soggetti di cui all’art. 4 svolgano attività personale nello *Spin off*, con esposizione del prevedibile impegno orario di ciascuno nella costituenda società ed illustrazione della compatibilità con i loro doveri istituzionali.

4. I soggetti proponenti non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento relative alla costituzione dello *Spin off*.

5. Se la delibera del Consiglio di Dipartimento è favorevole alla costituzione dello *Spin off*, la medesima con tutta la documentazione correlativa viene inviata al Comitato Esecutivo dell’Università per la definitiva approvazione.

6. Il Comitato Esecutivo delibera in merito ai profili economici contemplati sia nelle proposte di convenzione con l’Università, particolarmente con riferimento ai corrispettivi da riconoscere alla medesima per la concessione di spazi e attrezzature, e all’erogazione di servizi di supporto allo *Spin off*, sia nelle proposte di convenzione con gli altri soggetti interessati di cui alla lett. f) dell’art. 4.

Art. 6 – Obblighi informativi

1. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, lo *Spin off* trasmette all’Università copia dello stesso, corredata dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull’attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione legale dei conti, se nominati.

2. Il Delegato TT ha diritto di ricevere dai proponenti ogni informazione utile per la presentazione della relazione annuale al Consiglio di Dipartimento di cui alla lett. e) dell'art. 3, sì da poter valutare tra l'altro:

- a) la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Università;
- b) l'evidenza di attività d'impresa riconducibili ai filoni di ricerca esistenti nell'ambito dell'Università;
- c) l'assenza di elementi noti che evidenzino situazioni di conflitto di interesse, anche sopravvenute alla costituzione dello *Spin off*.

Art. 7 – Nomine e Incompatibilità riguardanti i partecipanti allo *Spin off*

1. Nel caso in cui, in forza di partecipazione o convenzione, all'Università spetti designare uno o più soggetti a ricoprire cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *Spin off*, la nomina compete al Comitato Esecutivo dell'Università.

2. È vietato al personale docente che partecipa allo *Spin off* di svolgere attività in concorrenza con quella didattica e di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università e dalla LIUC Business School, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona. I proponenti di cui all'art. 4 comunicano tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

3. Lo svolgimento di attività a favore delle società *Spin off*, ovvero l'assunzione di cariche o di responsabilità formali nella gestione dello *Spin off*, non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dello *Spin off* divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il docente, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo *Spin off*.

4. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio dipendente dell'Ateneo di vantaggi, diretti o indiretti, tali da fargli conseguire una posizione privilegiata rispetto agli altri soci.

Art. 8 – Personale docente a tempo pieno

1. Il docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno *Spin off* è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di tale attività al Rettore.

2. Il docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di *Spin off* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici comunque ottenuti dalla società.

3. Il docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Delegato TT vigila sul rispetto di tali condizioni e segnala al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità venga meno, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello *Spin off*.

off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.

4. Il docente a tempo pieno che partecipa in qualità di socio a uno *Spin off* può essere nominato componente del consiglio di amministrazione della società. Il docente a tempo pieno non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell’Università. Il docente a tempo pieno può assumere la carica di amministratore delegato e/o presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, L. 30/12/2010 n. 240, dal D.M. 10/08/2011 n. 168 nonché dal regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e ricercatori universitari

Art. 9 – Personale docente a tempo definito

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, commi 2 e 3, il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui all’art. 8 e può assumere la carica di amministratore delegato e/o presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, L. 30/12/2010 n. 240, dal D.M. 10/08/2011 n. 168 nonché dal regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e ricercatori universitari

Art. 10 – Contrattisti, assegnisti di ricerca e dottorandi

1. I titolari di assegni di ricerca e contrattisti di ricerca, come pure i dottorandi, possono svolgere attività in favore degli *Spin off*, purché non si configuri un rapporto di lavoro subordinato con la società, compatibilmente con le attività loro assegnate nell’Università e previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento o del Collegio dei docenti del corso di dottorato, oltre che nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Convenzioni tra Università e *Spin off*

1. I rapporti tra l’Università e ciascuno *Spin off* sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano l’utilizzo degli spazi, delle attrezzature, del personale, nonché i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano, tra l’altro:

- a) gli spazi concessi in uso allo *Spin off* con l’espressa indicazione del periodo di utilizzo;
- b) le attrezzature e l’eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del tempo d’uso;
- c) la stima dei costi dei servizi generali di cui lo *Spin off* usufruirà;
- d) la determinazione del corrispettivo, da richiedere alla società per l’intera durata della convenzione e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta, secondo quanto disposto dall’Ateneo in materia;
- e) la disciplina per l’accesso alla struttura da parte del personale esterno;
- f) la definizione di accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Concorrenza e conflitto di interessi riguardante lo *Spin off*

1. Lo *Spin off* non può operare in concorrenza con le attività istituzionali dell’Università e della LIUC Business School, fatto salvo quanto analiticamente descritto nella proposta di costituzione o riconoscimento approvata dall’Università. Lo *Spin off* non deve competere con l’Università nell’acquisizione di commesse o progetti di ricerca competitivi.
2. Gli amministratori e i soci dello *Spin off* non possono utilizzare, a vantaggio della propria persona e/o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione della posizione rivestita in ambito universitario.
3. Nel caso di partecipazione di *Spin off* a gare ad evidenza pubblica o a procedure negoziali bandite dall’Università o dalle proprie strutture per l’acquisizione di beni e/o servizi, il Delegato TT valuta la sussistenza di conflitti di interesse sulla base della documentazione trasmessagli, e in caso affermativo riferisce al Consiglio di Dipartimento affinché questo valuti se avviare la procedura di cui all’art. 14, comma 5.
4. Il socio di uno *Spin off* non può assumere la veste di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di ricerca, finanziati dallo stesso *Spin off*, né può partecipare a bandi per assegni di ricerca/borse o qualsiasi altra posizione bandita dall’Ateneo finanziati dallo stesso *Spin off*.

Art. 13 – Servizi agli *Spin off*

1. Nell’ambito delle Convenzioni di cui all’art. 11, o anche con specifiche pattuizioni successive, L’Università può mettere a disposizione degli *Spin off* una serie di servizi, generalmente a titolo oneroso, tra i quali ad esempio:

- a) attività di formazione mirata sull’attività imprenditoriale e di trasferimento tecnologico;
- b) attività di promozione e presentazione attraverso canali ufficiali dell’Università e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali;
- c) divulgazione e promozione attraverso il sito *web* di Ateneo;
- d) partecipazione ad eventi organizzati o sostenuti dall’Università con l’obiettivo specifico di promozione delle proprie società *Spin off*;
- e) possibilità di promozione attraverso messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi;
- f) inserimento nelle reti tematiche gestite da Confindustria e Camera di Commercio in virtù delle convenzioni in atto con l’Università;
- g) agevolazioni nell’utilizzo delle attrezzature del dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi *ad hoc*;
- h) possibilità di partecipazione congiunta con il dipartimento di afferenza a progetti nazionali, europei ed internazionali che prevedano il coinvolgimento di Piccole e Medie Imprese (PMI);
- i) servizio di incubazione in sedi individuate presso incubatori e strutture convenzionate con l’Università;
- j) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile concordate dall’Università con studi di commercialisti;
- k) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile da parte dell’istituto cassiere dell’Università;
- l) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate concordate dall’Università con gli studi di consulenza in proprietà industriale per il deposito di domande brevettuali;
- m) collaborazione allo sviluppo del *business plan* e studi di fattibilità;
- n) consulenza nel campo della comunicazione esterna;
- o) possibilità di usufruire dell’attività di valutazione del Comitato etico per la ricerca di Ateneo.

Art. 14 – Condizioni per il mantenimento del rapporto tra Università e *Spin off*

1. Il mantenimento della qualifica di *Spin off* dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC è subordinato al permanere delle condizioni che l’hanno reso inizialmente ammissibile.
2. Alla scadenza del primo anno di costituzione o riconoscimento dello *Spin off*, e successivamente almeno ogni tre anni, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Delegato TT, il Dipartimento effettua una verifica dei seguenti elementi:
 - a) permanenza di tutte le condizioni necessarie per la concessione della qualifica di *Spin off* in base al presente regolamento;
 - b) adempimento da parte dello *Spin off* di tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza del presente regolamento o assunti nelle Convenzioni di cui all’art. 11;
 - c) coerenza dell’attività svolta dallo *Spin off* con quanto dichiarato all’atto della richiesta di accreditamento, anche in base all’andamento del fatturato;
 - d) persistenza dell’interesse dell’Università alla concessione del riconoscimento.
3. Qualora i criteri di cui al comma 2 risultino tutti soddisfatti, il Consiglio di Dipartimento assume una delibera con cui propone al Comitato Esecutivo dell’Università di confermare alla società la qualifica di *Spin off* dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC per un ulteriore periodo di massimo tre anni, ulteriormente prorogabile.
4. In caso di mancato soddisfacimento anche di uno solo dei criteri di cui al comma 2, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Comitato Esecutivo di non rinnovare la qualifica di *Spin off*.
5. Al di là delle verifiche periodiche, qualora, sulla base di informazioni acquisite dal Delegato TT, o sulla base di altri elementi, dovesse risultare che sono venute meno le condizioni previste per il riconoscimento della qualifica di *Spin off* ovvero che l’attività di didattica e di ricerca istituzionale dell’Università sia compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della società *Spin off*, su proposta del Consiglio di Dipartimento, il Comitato Esecutivo può deliberare l’anticipata cessazione della qualifica di *Spin off*.
6. In ogni caso in cui cessi la qualifica di *Spin off* dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC, da quel momento la continuazione della partecipazione alla società è subordinata, per i docenti di ruolo dell’Ateneo, al rilascio di apposita autorizzazione secondo le norme previste nel Regolamento per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e ricercatori universitari; per contrattisti, assegnisti di ricerca e dottorandi, al rinnovo delle autorizzazioni previste nell’art. 10; per i soggetti di cui all’art. 4, comma 3, lett. b/c, al rinnovo del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 – Uso dei segni distintivi dell’Ateneo

1. Agli *Spin off* è concessa la facoltà di utilizzare a titolo gratuito la denominazione e il marchio “*Spin off* dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC”, sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l’Università.
2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l’altro, che lo *Spin off* tenga indenne l’Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo della denominazione e del marchio, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo degli stessi.
3. La perdita della qualifica di società riconosciuta come *Spin off* comporta la perdita del diritto di cui al comma 1.

Art. 16 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo *Spin off* successivamente alla sua costituzione o riconoscimento, e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo *Spin off*, appartiene allo *Spin off* medesimo.
2. Nell'ambito delle Convenzioni di cui all'art. 11 può tuttavia essere prevista la concessione di licenze d'uso gratuite a favore dell'Università per un determinato lasso temporale.

Art. 17 – Norma finale

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto rettorale e pubblicato nel sito *web* dell'Ateneo.